

## Pillole di Sicurezza Studio R&D risponde

Tempo di lettura  
previsto: 9 minuti



**Ed ecco pronta per voi la nuova edizione di febbraio! Buona lettura!**

### **Domanda 1.**

**Area tematica:**



### **Macchine marcate CE non conformi: accertamenti, prescrizioni dell'organo di vigilanza e obblighi del datore di lavoro per macchine con carenze di sicurezza**

Non sono rari i casi in cui l'**organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**, nell'espletamento di indagini per infortuni sul lavoro o durante sopralluoghi di vigilanza, **intercetti macchine marcate CE per le quali risultano violati uno o più requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) previsti dalla Direttiva macchine.**

Se l'accertamento viene effettuato su una macchina non conforme, l'art. 70 comma 4 del D. lgs. n. 81/2008 definisce le modalità di intervento da parte dell'organo di vigilanza nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore, prevedendo la possibilità di procedere mediante "**apposita prescrizione**" di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o "idonea disposizione" secondo il DPR n. 520/55.

La prescrizione viene impartita "nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione", cioè **quando l'illecito che determina il rischio è riconducibile all'azione o all'omissione del datore di lavoro.** Secondo una prassi adottata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 **la prescrizione ad adempiere può pertanto essere attivata solamente nel caso in cui la situazione di rischio sia definibile come "vizio palese" e come tale noto al datore di lavoro o comunque intercettabile.**

Più volte in passato ci si è domandato se **un datore di lavoro che riscontra le carenze palesi di sicurezza di una macchina marcata CE possa porvi rimedio personalmente e se tale adeguamento comporta un obbligo di nuova marcatura della macchina.** A questa

domanda risponde l'art. 71, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, laddove si dispone che **se l'adeguamento dell'attrezzatura di lavoro oggetto di prescrizione, non comporta modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste originariamente dal costruttore, ossia di modifiche/trasformazioni con un impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza, la stessa non necessita essere "rimarcata" CE.**

A seconda dei casi **può essere, però, necessaria la dichiarazione di esecuzione a regola dell'arte dei lavori rilasciata dal tecnico che ha effettuato l'adeguamento dell'attrezzatura, che può tra l'altro essere richiesta all'interno della prescrizione.**

*[Coordinamento Tecnico delle regioni e delle province autonome – Linee di indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature – Direttiva Macchine 2006/42/CE e D. Lgs. n. 17/2010- Titolo III D. Lgs. n. 81/2008 – Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA – edizione: dicembre 2020, citata]*

## Domanda 2.

Area tematica:



### Mezzo privato: come viene considerato in caso di infortunio in itinere?

Iniziamo con la **definizione di un infortunio: ogni incidente avvenuto per "causa violenta in occasione di lavoro" dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea.** Si differenzia dalla malattia professionale poiché l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. Per causa violenta si intende un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore.

**L'occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni "sul posto di lavoro" o "durante l'orario di lavoro". Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.** A provocare l'eventuale danno possono essere:

- elementi dell'apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.

**Non è sufficiente, quindi, che l'evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro**, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

- **Cosa si intende per infortunio in itinere?**

**L'infortunio in itinere viene definito come l'infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.**

Esso può verificarsi inoltre:

- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro,
- nel caso di rapporti di lavoro plurimi,
- durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale
- la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola.

**Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.** Al contrario, il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall'assicurazione solo se tale uso è necessitato.

L'utilizzo dell'automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni, ad esempio:

è il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative

il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro

i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe

i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo private

la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

**Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa** a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.

Ad esempio:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro

- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

### Domanda 3.

#### Area tematica:



#### Prevenzione cadute dall'alto: qual è la scelta migliore e la manutenzione necessaria dei sistemi di ancoraggio in copertura?

Innanzitutto partiamo dalla definizione di ancoraggio: "**l'insieme comprendente la struttura di supporto (materiale base), l'ancorante e l'elemento da fissare cui può essere ancorato il sistema di protezione individuale dalle cadute. L'elemento da fissare normalmente è conosciuto come "dispositivo di ancoraggio"**, in riferimento alle UNI EN 795".

In particolare si possono individuare due tipologie di ancoraggi in copertura:

- **ancoraggio lineare:** "ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa;
- **ancoraggio puntuale:** ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole.

Riguardo ai sistemi di ancoraggi in copertura, sulle coperture "**si riscontra la necessità di installare in maniera opportuna più ancoraggi collegati fra loro, formanti dei sistemi**, così definiti:

- **sistemi di ancoraggio lineare:** insieme di più ancoraggi lineari in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su più linee flessibili o rigide ed è scorrevole sulle stesse;
- **sistemi di ancoraggio puntuale:** insieme di più ancoraggi puntuali in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su più punti non scorrevoli;
- **sistemi di ancoraggio combinati:** insieme di uno o più ancoraggi puntuali ed uno o più ancoraggi lineari in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è scorrevole e/o non scorrevole e realizzato su uno o più punti e/o su una o più linee flessibili o rigide".

**L'esecuzione dei lavori in copertura richiede la "preventiva verifica delle caratteristiche geometriche dell'edificio ed impone una attenta valutazione del sistema di ancoraggio da installare. Esso deve essere ottimizzato rispetto alle caratteristiche geometriche e strutturali della copertura"**

Si rende necessaria quindi **"un'attenta e specifica analisi del rischio al fine di scegliere il sistema di ancoraggio più idoneo per il caso specifico in rapporto al giusto connubio tra tipologia di ancoraggio e tipologia di copertura"**.

Riportiamo anche alcune brevi informazioni su:

- **manutenzione:** "deve essere effettuata se viene evidenziata la necessità a seguito di ispezione straordinaria. Se la manutenzione comporta la sostituzione di componenti e/o interventi sulla struttura di supporto con il coinvolgimento del tecnico abilitato, il manutentore deve rilasciare una dichiarazione di corretta esecuzione d'intervento di manutenzione richiesto";
- **ispezione al montaggio:** "l'ispezione dei componenti prima del montaggio e del sistema dopo il montaggio, deve essere effettuata dall'installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante del sistema e del progettista strutturale. Per i sistemi di ancoraggio che prevedono l'utilizzo di ancoranti chimici deve essere verificata la data di scadenza di questi ultimi prima dell'utilizzo".
- **ispezione prima dell'uso:** "prima di ogni intervento il lavoratore deve ispezionare ogni componente del sistema di ancoraggio utilizzato mediante i controlli prestabiliti e tabellati come da relativa scheda". Il lavoratore "deve segnalare immediatamente al committente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Nel caso in cui si riscontri una qualsiasi anomalia deve essere effettuata immediatamente l'ispezione straordinaria";
- **ispezione periodica:** "ogni sistema di ancoraggio deve essere ispezionato ad intervalli raccomandati dal fabbricante dei dispositivi, ed eventualmente dal progettista strutturale, che può inserire ulteriori indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo". E si ritiene opportuno che, "l'intervallo tra le due ispezioni periodiche" non possa essere "maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e di 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti";
- **ispezione straordinaria:** "il sistema di ancoraggio che ha subito un evento dannoso (caduta) o presenta un difetto deve essere immediatamente posto fuori servizio. Deve essere effettuata una verifica ispettiva straordinaria che abbia lo scopo di individuare gli eventuali interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio secondo le modalità stabilite dal fabbricante e dal progettista strutturale per quanto riguarda gli ancoranti e la struttura di supporto. Il manutentore deve eseguire gli interventi previsti in sede di ispezione straordinaria. La messa in servizio deve essere

subordinata al controllo degli interventi effettuati dal manutentore da parte dell'ispettore stesso"

Tutto ciò serve a ribadire l'importanza dell'ispezione e la manutenzione - al pari della progettazione e della installazione - per il "mantenimento delle caratteristiche iniziali del sistema"

*(Cit. Inail Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, CTE – Consulenza Tecnica per l'Edilizia, "La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall'alto")*

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

[alfonso@studiord.srl](mailto:alfonso@studiord.srl)

**LEGENDA AREA TEMATICA:**



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>